

**COMUNE DI CALTO**

Provincia Di Rovigo

Piazza IV Novembre 165, 45030 Calto (RO)

---

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**N° 17/2019 DEL 05.11.2019**

**Oggetto: Ipotesi di contratto decentrato integrativo - Parere dell'organo di revisione sulla compatibilità dei costi.**

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 40 del 18.12.2017, in data 05.11.2019 procede all'esame della documentazione trasmessa in data 31.10.2019 ai fini dell'espressione del parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo.

**Premesso**

- che in data 23.10.2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2019;
- che è stata predisposta la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria in ossequio al disposto del D.Lgs. 165/2001;
- che tale documentazione è stata trasmessa al sottoscritto revisore in data 31.10.2019;
- che sono state determinate le risorse decentrate per l'anno 2019 ed accantonate le relative somme con riferimento alla Determinazione del Responsabile Finanziario n. 354 del 12.09.2019 di Registro Generale;

**Considerato**

- che il contenuto della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è conforme allo schema predisposto dal Dipartimento della RGS d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che il fondo per le risorse decentrate 2019, così come calcolato, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa ed in particolare che l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l'importo del fondo 2016 ridotto in considerazione delle decurtazioni di legge;
- Il piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, insieme al Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione dell'ente, approvato per l'anno 2019 con deliberazione di Giunta n. 11 del 20 febbraio 2019;

**Raccomanda**

- la corresponsione degli emolumenti accessori solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- la corresponsione dei trattamenti per il rischio solo se tali condizioni ricorrono effettivamente;
- il rispetto del principio di corrispettività di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

#### **Certifica**

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Camisano Vicentino, lì 05.11.2019

Il Revisore Unico  
Dott. Daniele Nichele

